

N. 10362/2	012 R.C
N	Sent.
N	Cron
N	Rep.
Oggetto:	1

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE di GENOVA

PRIMA SEZIONE CIVILE

In persona del giudice Unico dott. Roberto Braccialini ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 10362/2012 promossa da:

FARMACIA RURALE in persona del titolare Dr. (C.F. 00144400082); ASSOCIAZIONE SINDACALE TITOLARI DI FARMACIA DELLA PROVINCIA DI IMPERIA; UNIONE LIGURE DELLE ASSOCIAZIONI DI TITOLARI DI FARMACIA, parti tutte elettivamente domiciliate in GALLERIA MAZZINI 3/10 16121 GENOVA, presso lo studio dell'avv. PANERI GIANFRANCO, che le rappresenta e difende in forza di mandato in calce all'atto di citazione.

PARTI ATTRICI

CONTRO

REGIONE LIGURIA (C.F. 00849050109), con il patrocinio dell'avv. BAROLI MARINIELLO BARBARA e elettivamente domiciliato in VIA FIESCHI, 15 16121 GENOVA presso il difensore avv. BAROLI MARINIELLO BARBARA

A.S.L. 1 IMPERIESE (C.F.), con il patrocinio dell'avv. VALLERGA MAURO e elettivamente domiciliato in VIA MARTIN PIAGGIO, 17/1AE 16121 GENOVA presso il difensore avv. VALLERGA MAURO

PARTI CONVENUTE

CONCLUSIONI DELLE PARTI

rassegnate all'udienza di precisazione delle conclusioni dell'11.7.2013 come da verbali dattiloscritti ivi acclusi da intendersi qui compiutamente richiamati.

In fatto e in diritto

In via preliminare, va segnalato che, per effetto della modifica dell'art. 132 co.2 n.4) c.p.c. operata dall'art. 45 co. 17 della legge 18.6.2009 n.69,

per la redazione della sentenza non è più richiesta la illustrazione dello svolgimento del processo, ma soltanto la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. La nuova formulazione dell'art. 132 c.p.c. trova senz'altro applicazione immediata nel presente giudizio in considerazione del disposto dell'art.58 co.2 L.n. 69/09 - entrata in vigore il 4 luglio 2009 - a tenore del quale "Ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano gli articoli 132, 345 e 616 del codice di procedura civile e l'articolo 118 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, come modificati dalla presente legge".

Il dr. quale titolare della Farmacia nella omonima via di Imperia e due associazioni di categoria (Associazione Sindacale dei Titolari di Farmacia di Imperia; Unione Ligure delle Associazioni dei Titolari di Farmacia: queste ultime in termini di adesione alle tesi restitutorie dal primo farmacista esposte) hanno opposto, prima presso la giurisdizione amministrativa e poi in via di riassunzione presso questa A.G.O., il provvedimento della ASL1 imperiese n. 0018893 del 25.5.2011 di ricalcolo delle spettanze in regime di convenzione per l'anno 2010 emesso sulla scorta di note regionali P.G. 2011/40859 e 2011/59272, chiedendone l'annullamento e comunque l'accertamento negativo della pretesa della P.a. con conseguente condanna alla rifusione della somma di 14.787,13.

Si contrappongono all'accoglimento della domanda le amministrazioni regionale e sanitaria sostenendo la correttezza del recupero operato con i provvedimenti menzionati.

L'oggetto del contendere riguarda così l'esatta determinazione della base di calcolo a cui occorre riferirsi per determinare gli sconti che i farmacisti, gestori di farmacie rurali, sono obbligati a praticare al Servizio Sanitario Nazionale nel momento in cui reclamano le loro spettanze nei confronti della ASL per i farmaci somministrati e ceduti attraverso tali particolari esercizi agli assistiti del medesimo Servizio.

Infatti, nella complessa normativa di settore (cfr. art. 2 co. 1 della L.549 del 1995; art. 1 co. 40 L. 662 del 1996), ricorrono disposizioni speciali che riducono la consistenza percentuale di questi sconti – che i farmacisti devono praticare alle strutture sanitarie regionali – in favore delle farmacie rurali, i cui titolari abbiano un corrispondente obbligo di residenza, considerata la funzione socio-sanitaria che gli esercizi in questione disimpegnano, quali terminali convenzionati dello stesso S.S.N.,



realizzando una distribuzione capillare delle medicine anche nelle zone meno abitate e di più difficile raggiungimento.

In tale contesto, ed in estrema sintesi, le farmacie rurali fruiscono di un primo "sconto dello sconto" per cui, invece di dover riconoscere al S.S.N. una decurtazione dapprima stabilita in misura del 3% e poi "a scalare" in funzione progressiva del costo del farmaco, subiscono una decurtazione del corrispettivo nella misura percentuale fissa dell'1,50%; inoltre sono esenti dall'ulteriore sconto dell'1,83% sui corrispettivi medesimi, introdotto per le altre farmacie dalla L. 122 del 2010 (art. 11).

Tuttavia queste minori forfetizzazioni ed esenzioni non sono indiscriminate, perché ne possono fruire solo le farmacie rurali il cui titolare goda dell'indennità di residenza ex L. 21 del 1968 e che abbia "un fatturato annuo in regime di servizio sanitario nazionale al netto dell'IVA non superiore a lire 750 milioni (oggi, euro 387.324,67)".

E' dunque su tale presupposto che le posizioni delle odierne parti divergono radicalmente in quanto, secondo i farmacisti attori, si deve fare riferimento al fatturato della farmacia rurale escludendo gli sconti in questione, che incidono negativamente sul fatturato stesso; mentre per la Regione LIGURIA (almeno, a considerare la nota del 28.4.2011) e per la ASL qui convenuta, si deve semplicemente fare riferimento al volume di affari quale definito dalla sommatoria dei compensi spettanti per la vendita dei farmaci dispensati dal S.S.N. (fascia A), al lordo degli sconti.

Il dilemma sarebbe quindi conclusivamente: "sconto si"/"sconto no/quale sconto" nella determinazione della soglia di corrispettivi cui fare riferimento per accedere al regime agevolato in favore delle farmacie rurali.

Premesso che non vi è analitica prospettazione contabile da parte della P.a. di come la somma negata di 14.787,13 euro sia stata concretamente determinata (cfr. le note ASL1 18893 del 25.5 e 22265 del 16.6.2011: doc. 3 e 4 parti convenute), non si comprenderebbero le ragioni concrete del contenzioso – che avrebbe valenze quasi astratte e "di principio" - se non si facesse concreto riferimento alla specifica produzione contabile delle parti ricorrenti.

Si tratta del non contestato prospetto di calcolo doc. 22 predisposto dalla Farmacia per quantificare i compensi percepiti nella sua attività di vendita e documentare l'incidenza specifica di tre distinti sconti che sarebbero maturati nel corso del 2010, cioè lo sconto dell'1,50%; quello dell'1,83%; lo "sconto AIFA".

Dall'analisi di tale documento, ripreso nel prospetto sub 30, si apprende che la Farmacia dovrebbe praticare tutti gli sconti al S.S.N. se si



accede alla tesi della non computabilità dei medesimi per determinare la soglia di esenzione, avendo conseguito nel 2010 corrispettivi superiori a 396 mila euro, eccedenti il limite normativo di 387 mila; mentre rientrerebbe nella soglia agevolata e di esenzione deducendo lo sconto dimezzato nonché quello dell'1,83%; a maggior ragione, rientrerebbe nel regime agevolato per le farmacie rurali scomputando anche gli sconti AIFA.

Nell'esprimere apprezzamento per le diligenti e puntuali difese delle parti che hanno illustrato al meglio delle possibilità, dai rispettivi angoli visuali, i margini interpretativi della disposizione che qui rileva (l'art. 11 co. 6 del D.L. 78/2010 convertito nella L. 122/2010, è opinione dello scrivente che la lettura che di essa forniscono le parti attrici sia però preferibile in quanto coerente con il disegno complessivo congegnato per le farmacie rurali, che mira evidentemente a non deprimerne la presenza sul territorio.

In tal senso, il limite che incontra l'interpretazione delle Amministrazioni in causa è quello di fare riferimento, per illuminare il significato della disposizione controversa, al regime generale dell'imposizione indiretta ed al D.P.R. IVA, in particolare per quanto riguarda le nozioni generali di fatturato e volume di affari. Trascurando però il dato testuale della disposizione in esame, la quale non si limita a richiamare a tali generali nozioni, come sarebbe stato assai agevole rinviando agli artt. 20, 21, 23 del D.P.R. 633/72 e s.m.i. per determinare la soglia agevolativa in esame.

L'art. 11 in questione parla invece di "fatturato annuo in regime di Servizio Sanitario Nazionale" e questo lascia chiaramente intendere che per determinare il presupposto controverso occorre fare riferimento a tutto l'apparato normativo che riguarda la disciplina dei compensi spettanti alle farmacie rurali. Il che significa che, se esiste una disposizione che esclude uno o più sconti qui considerati dalla determinazione del reddito di impresa della farmacia rurale, parallelamente questa disposizione rileva ai fini delle soglie di ammissione al regime agevolato per la determinazione delle spettanze ai farmacisti.

Si tratta, in altri termini, di fare applicazione del principio di specialità riconoscendo la circostanza che, nel più generale contesto delle regole incidenti sulla determinazione dei corrispettivi e della base imponibile ai fini IVA, esistono regole particolari nelle stesse fonti istitutive del regime agevolato per le farmacie rurali (L. 549 del 1995; L. 662 del 1996) che dettano disposizioni ad hoc per le sorti degli sconti: i quali vanno ad



incidere quindi sul "regime di Servizio Sanitario Nazionale", di cui parla proprio l'art. 11 L. 122/2010.

Se così non fosse, sarebbe del tutto pleonastico tale inciso e locuzione, essendo sufficiente alla bisogna il rinvio ai corrispettivi ex lege IVA per stabilire il limite del regime preferenziale per le farmacie rurali.

Tale essendo l'unico possibile significato da annettere all'inciso che il Legislatore del 2010 ha voluto introdurre per determinare il presupposto per l'accesso al regime agevolato, non si concorda con l'assunto della ASL secondo cui l'inserimento dello sconto andrebbe ad incidere in termini sperequati nelle posizioni di "farmacisti rurali" che si trovino immediatamente al di sopra della soglia di reddito, i quali nell'anno successivo vi rientrerebbero: come pare allo scrivente essere successo per la farmacia attrice in base alla lettura del richiamato prospetto contabile.

L'esempio non riesce persuasivo perché il sistema degli sconti si applica per ciascun esercizio di competenza – l'anno solare - ed è già determinabile man mano che i farmaci vengono ceduti, senza che occorra attendere determinazioni contabili delle ASL; per cui la situazione considerata non determina "trascinamenti" di sorta negli esercizi successivi ma un pieno parallelismo di situazioni per cui il farmacista, che in un certo esercizio annuale superi la soglia legale computando gli sconti al lordo del fatturato, e vi rientri deducendo i medesimi dal fatturato stesso, non per questo verrà agevolato o penalizzato negli anni successivi: tutto dipende esclusivamente dal monte-corrispettivi accumulato nell'anno di riferimento.

D'altra parte, mette conto notare che la stessa nozione di "sconto" presuppone una somma che non va ad integrare le componenti positive del reddito, ma semmai a diminuire il "monte-corrispettivi". Nel momento in cui si vogliono agevolare i farmacisti che, talora con apprezzabile sacrificio, presidiano il territorio per garantire la distribuzione capillare dei farmaci, riesce del tutto incomprensibile la ragione per cui si dovrebbero computare a loro carico degli importi che non entrano a comporre il volume d'affari e non fanno parte del reddito d'impresa.

L'osservazione precedente è valida per tutti gli sconti compresi quelli in regime AIFA. E' vero che per questi ultimi è ammessa la rivalsa del farmacista, il quale quindi dovrà trasferire al produttore un minore costo di acquisto; ma è anche chiaro che tale riduzione non incide positivamente sul reddito del farmacista, chiamato nello stesso tempo a riconoscere al S.S.N. il medesimo sconto così lucrato: quindi senza incremento delle componenti



positive del reddito aziendale, le uniche che rilevano per la soglia agevolativa.

Un'ultima chiosa. La lettura delle disposizioni in materia sopra proposta è stata per molto tempo condivisa dalle amministrazioni convenute ed anche dal Ministero competente (parere 7568 del 26.3.2004) fin quando, in base ad una pronuncia in sede di giudizio di conto della Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti (n. 600 dell'8.8.2007), è stata rivista da parte della Regione LIGURIA l'interpretazione del quadro normativo di riferimento e si è proceduto al contestato ricalcolo delle spettanze alla Farmacia attrice: la quale però sottolinea puntualmente la non pertinenza dello schema motivazionale del Giudice amministrativo, nel caso ivi trattato, rispetto all'odierno oggetto contenzioso.

Nella vicenda definita con la sentenza 600/2007 (doc. 6 conv.), infatti, il problema reale era costituito dall'imputazione da parte di una determinata farmacia dei corrispettivi conseguiti ad esercizi diversi, senza alcuna sostanziale rivisitazione del consolidato indirizzo favorevole alla decurtazione degli sconti nella determinazione del regime agevolato relativo ai corrispettivi dovuti dal S.S.N.

Ciò si desume dalla lettura del penultimo paragrafo della pag. 3 del giudizio di conto, in cui il giudice contabile rileva l'imputazione all'esercizio 2005 di corrispettivi dell'autunno 2004. E mette conto notare che nel 7[^] paragrafo della pag. 1 si parla dello scomputo degli sconti dimezzati in termini corrispondenti alle odierne osservazioni dello scrivente.

Per le esposte ragioni, si ritiene conclusivamente che le determinazioni recuperatorie delle Amministrazioni convenute non corrispondano al "regime S.S.N." per l'individuazione delle soglie agevolative in favore delle farmacie rurali.

Le conclusioni della domanda risentono dell'impostazione caducatoria dell'originale ricorso presso la giurisdizione di annullamento del giudice amministrativo e vanno accolte in termini di non debenza della decurtazione praticata, con conseguente riaccredito della differenza di 14.787,13 euro in favore della Farmacia differenza aumentata degli interessi legali dal 25.5.2011 al saldo effettivo, a ristoro del pregiudizio determinato dal ritardo.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno commisurate non già ad un valore indeterminato, ma alle concrete utilità conseguite nell'odierno giudizio: pertanto, all'interno dello scaglione tariffario entro i 25 mila euro, dovendosi però escludere compensi di fase per l'istruttoria (che non ha



avuto concreto corso) e dovendosi piuttosto maggiorare quelli della fase introduttiva, in cui le parti sono state richieste di note delucidative di sicuro pregio.

In riferimento alle singole scansioni processuali, con riguardo ad un valore del contenzioso inferiore a 25000 euro e tenuto conto degli aumenti/diminuzioni applicabili sullo schema parcellare del d.m. 140/2012 onde adeguare i compensi all'effettiva difficoltà di studio e gestione della lite, nelle sue successive articolazioni di fase, tali spese di lite vengono determinate come segue:

- a) fase di studio: euro 600;
- b) fase introduttiva e trattazione: euro 500;
- c) fase istruttoria: nulla;
- d) fase decisionale: euro 700, per un totale di euro 1800.

Non devono aggiungersi i compensi delle prime due fasi svoltesi presso la giurisdizione amministrativa, visto che si è ivi disposta la compensazione integrale delle spese.

Le statuizioni di condanna sono provvisoriamente esecutive

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda attrice, DICHIARA non dovuta ad ASL 1 la somma di Euro 14.787,13, dovendosi i compensi in favore delle farmacie rurali essere determinati come esposto in motivazione e dunque scomputando dai corrispettivi conseguiti "in regime di S.S.N." gli sconti obbligatori previsti in favore del Servizio Sanitario Nazionale.

Condanna ASL1 a corrispondere al dr. Image quale titolare della Farmacia la somma di Euro 14.787,13 con interessi legali dal 25.5.2011 al saldo effettivo.

Condanna le Amministrazioni convenute in solido a rifondere le spese di lite liquidate in Euro 490 per esborsi e 1800 per compensi professionali, oltre CPA e IVA.

Sentenza provvisoriamente esecutiva.

Genova 10 dicembre 2013 Il Giudice U.

Dr. Roberto BRACCIALINI

